



CITTA' DI ASTI

Ordinanza n. 62

in data 22/08/2016

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI SERVIZIO DELLE SALE DA GIOCO, SALE SCOMMESSE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 E 7, R.D. 18/06/1931 N. 773 (TULPS) IN RELAZIONE ALLA L.R. N. 9 DEL 02/05/2016

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza n. 324 del 2/8/1995 sono stati stabiliti nell'ambito del territorio del Comune di Asti gli orari di apertura ed esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del TULPS, con giochi leciti automatici o semiautomatici, nonché le sale biliardo o altri giochi leciti;
- quanto disposto con detta ordinanza si applica altresì alle Sale Scommesse autorizzate ai sensi dell'art. 88 TULPS;
- per tutti gli altri esercizi autorizzati all'installazione di apparecchi gioco con vincita in denaro ai sensi dell'art. 110, comma 6 e 7, del TULPS non si applicano gli orari di cui alla ordinanza sopra citata, ma bensì quello proprio stabilito da ogni esercente in ossequio alle norme di liberalizzazione degli orari delle attività commerciali (D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito nella Legge n. 214 del 23/12/2011);

Vista la recente legge regionale n. 9 del 2/5/2016 recante " Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", nella quale si prevede, tra l'altro all'art. 6 che i comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui art. 110, commi 6 e 7 TULPS, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;

Atteso che l'uniformità di orario trova riscontro nella nuova legge regionale la quale, nel dettare le disposizioni per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, fa esclusivo riferimento all'installazione degli apparecchi e congegni per il gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7, TULPS, senza alcuna differenziazione in relazione alla tipologia di esercizio o locali di installazione degli stessi; ciò in relazione alle finalità perseguite ed individuate nella esigenza di tutela della salute, di prevenzione del gioco d'azzardo patologico (GAP), di tutela delle fasce più deboli della popolazione e più vulnerabili, ed altresì di contenimento dell'impatto che le attività

connesse all'esercizio del gioco lecito hanno sulla sicurezza urbana e viabile, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica ;

Atteso che nell'ambito della fascia oraria di cui all'ordinanza n. 324 del 2/8/1995, applicata sia alle sale da gioco ex art. 86 TULPS di competenza comunale (Sale da gioco) che ex art. 88 TULPS (Sale Scommesse) di competenza questorile, è opportuno individuare nuove disposizioni in materia di orari di funzionamento degli apparecchi e congegni per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS R.D. n. 777/1931 coerentemente con quanto disposto dalla recente L.R. n. 9/2016;

Dato atto inoltre che nella circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/PAS 7801.1200 del 23/6/2010, viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi dediti all'attività prevalente di raccolta scommesse, degli esercizi dediti al gioco con apparecchi di intrattenimento denominati "New Slots e Video Lottery Terminal" nonché delle sale Bingo, tutte autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS, compete al Sindaco ai sensi di quanto previsto nell'art. 50, comma 7, del D.lgs 267/2000;

Precisato che sono state consultate le Associazioni di Categoria del comparto commercio ed artigianato, delle rivendite di tabacchi, del settore dell'intrattenimento, nel corso delle riunioni della Consulta permanente sul gioco con premi in denaro di cui alla DCC n. 55 del 17.12.2015 tenutesi in data 19/4/2016 e 12/7/2016;

Valutate le argomentazioni e le proposte avanzate dai rappresentanti dei portatori di interesse coinvolti;

Visto il TULPS approvato con R.D. n.773 18/06/1931 " *Approvazione del testo unico di pubblica sicurezza* ";

Visto il D. Lgs 267 del 18/8/2000 " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* ";

Visto il D.L. n. 158 del 13/9/2012 " *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* " convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 1/8/2012;

Vista la L.R. n. 9 del 2/5/2016 " *Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico* ";

Fermo restando quanto già previsto dalla più sopra richiamata ordinanza sindacale n. 324 del 2/8/1995 e cioè: Sale da gioco autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS – orario di esercizio: TRA LE ORE 10.00 E LE ORE 24.00 DI TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI, con facoltà di prorarre l'orario di chiusura fino alle ore 02.00 per le sale giochi la cui attività si svolge in locali autonomi, non sottostanti a contigui o civili abitazioni ovvero che siano stati adeguatamente insonorizzati;

Dato atto che analogo regime di orario sarà osservato dalle Sale Scommesse autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS;

ORDINA

1. Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate, si stabiliscono i seguenti orari di funzionamento degli apparecchi gioco con vincita in danaro di cui all'art.110, commi 6 e 7, del TULPS:

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI GIOCO CON VINCITA IN DANARO DI CUI ALL'ART.110,COMMA 6 E 7, TULPS INSTALLATI ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI, DEI CIRCOLI PRIVATI E DI TUTTI I LOCALI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

OBBLIGO DI DISATTIVAZIONE CON INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA ATTRAVERSO IDONEO INTERRUTTORE O ALTRO SRUMENTO ANALOGO TRA LE ORE:

- 07.30 – 08.30
- 13.00 – 14.30
- 18.30 – 20.00

DI TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI GIOCO CON VINCITA IN DANARO DI CUI ALL'ART.110,COMMA 6 E 7, TULPS INSTALLATI ALL'INTERNO DELLE SALE DA GIOCO AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 86 TULPS E DELLE SALE SCOMMESSE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 88 TULPS

OBBLIGO DI DISATTIVAZIONE CON INTERRUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA ATTRAVERSO IDONEO INTERRUTTORE O ALTRO SRUMENTO ANALOGO TRA LE ORE:

- 13.00 – 14.30
- 18.30 – 20.00

DI TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI

2. Resta fermo quanto disposto con ordinanza n. 324 del 02.08.1995 e cioè: Sale da gioco autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS – **orario di esercizio:** TRA LE ORE 10.00 E LE ORE 24.00 DI TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI, con facoltà di protrarre l'orario di chiusura fino alle ore 02.00 per le sale giochi la cui attività si svolge in locali autonomi, non sottostanti a contigui o civili abitazioni ovvero che siano stati adeguatamente insonorizzati.
Analogo regime di orario sarà osservato dalle Sale Scommesse autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS.
3. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 e 7 TULPS, dovranno essere osservati, per gli stessi, gli orari di funzionamento sopra indicati, nonché le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a. obbligo di esporre gli orari di attività dell'esercizio e di funzionamento degli apparecchi disposti con la presente ordinanza, mediante affissione di un cartello ben visibile al l'interno e all'esterno del locale;
 - b. obbligo, di esporre in modo ben visibile all'interno del locale il materiale informativo che sarà reso disponibile dalla Regione, ai sensi dell'art. 4 commi 4 e 5 della legge n. 9 del 02.05.2016, sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco, il decalogo ed il test sul rischio di dipendenza.

AVVERTE

- Che la violazione del punto 1 sarà punita ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 9 del 2/5/2016;
- Che la violazione al punto 2 sarà punita ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 e 17 bis TULPS;
- Che la violazione al punto 3 sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

DA' ATTO

Che l'efficacia della presente Ordinanza decorrerà dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

DISPONE LA TRASMISSIONE

- Alla Questura di Asti, al Comando Provinciale Carabinieri di Asti, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, al Corpo Polizia Municipale di Asti per la vigilanza ed i controlli di competenza.

MANDA

alle Associazioni di Categoria per opportuna informazione ai propri associati.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il Sindaco
Avv. Fabrizio Brignolo

